



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE

Prot. n. UV/3.1.1/1320/2013

Roma, 10 maggio 2013

A TUTTI I MINISTERI  
- Capi di Gabinetto -  
ROMA

OGGETTO: Modalità di concessione del trasporto aereo di Stato.

Con il Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011 e la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2011 sono state indicate le condizioni e procedure da osservare nella gestione del trasporto aereo di Stato, in armonia con gli obiettivi governativi di contenimento della spesa pubblica.

Le citate norme indicano, in particolare, le Autorità per le quali il trasporto aereo di Stato è sempre disposto, in relazione al rango della carica rivestita oppure in quanto destinatarie di un elevato livello di sicurezza, nonché le Autorità per le quali il predetto trasporto aereo può essere invece concesso, in via eccezionale, nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 7 della Direttiva del Presidente del Consiglio, previa valutazione e autorizzazione da parte dell'Autorità politica delegata per la materia.

In particolare, nel rispetto dell'art. 3, comma 2, D.L. n. 98 del 2011 e degli artt. 7 e 9 della citata Direttiva, sarà necessario assicurare che ogni istanza per la concessione di un volo di Stato sia corredata da documentazione attestante le circostanze che rendono indispensabile ed eccezionale l'utilizzo del mezzo aereo (inderogabilità, urgenza, motivazioni istituzionali, mancanza di mezzi di trasporto alternativi, ecc.).

In tale prospettiva, è necessario che ogni istanza rechi anche una sintetica ma dettagliata relazione nella quale siano esposti, oltre alla precisa natura degli impegni ministeriali, elementi utili ai fini della valutazione politico-istituzionale sulla concessione del volo di Stato (p.es. necessità / opportunità, grado di rilevanza e presenza di obblighi internazionali, ecc.) precisando, altresì, le circostanze e le attività, precedenti o successive alla missione, ostative all'uso di voli commerciali o altri mezzi di trasporto.

Si ringrazia per la collaborazione che le SS. LL. vorranno fornire nell'assicurare la corretta applicazione della disciplina sopra richiamata e il raggiungimento degli obiettivi alla stessa sottesi.

IL SEGRETARIO GENERALE